



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2025

Oggetto: Recupero coattivo quote arretrate - presupposti e procedure - accesso atti P.A. in esenzione - condizioni e riferimenti normativi.

Rispondiamo in merito alla possibilità di recuperare in via coattiva le quote di iscrizione arretrate, con particolare riferimento a quelle maturare successivamente alla sospensione a tempo indeterminato, ai sensi della Legge 536/1949. Richiede altresì ricevere indicazioni circa le modalità di accesso alle banche dati detenute dalla P.A. e l'esenzione della procedura da imposta di bollo nell'esercizio delle finalità istituzionali.

In risposta al quesito n. 1., si rappresenta quanto segue.

La legge 3 agosto 1949, n. 536, recante le *“Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382”*, all'art. 2 stabilisce che *“Coloro che non adempiono al versamento (i.e. le quote contributive spettanti ai singoli Collegi ed ai Consigli nazionali) possono essere sospesi dall'esercizio professionale”*.

Il Legislatore ha distinto la posizione del “sospeso per morosità” rispetto al “sospeso per aver violato norme deontologiche”. Infatti, mentre nel secondo caso il provvedimento non può avere durata superiore ai sei mesi, nel caso di mancato pagamento della quota annuale (morosità), la sospensione può avvenire per tempo indeterminato, fino a che non viene a cessare la morosità stessa.

La sospensione per morosità non estingue il debito relativo alle quote non pagate.

Essa ha natura disciplinare e amministrativa, ma non incide sulla persistenza dell'obbligazione pecuniaria. Il credito dell'Ordine per le quote associative è considerato di natura pubblicistica e può essere oggetto di recupero coattivo.

La giurisprudenza amministrativa ha confermato che l'Ordine conserva il diritto di agire per il recupero delle somme dovute, anche se il professionista è stato sospeso o cancellato, purché il credito sia riferibile a periodi in cui l'iscrizione era attiva.

Il credito per le quote associative è soggetto alla prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.), salvo atti interruttivi.

A tal fine, è opportuno che l'Ordine notifichi tempestivamente il provvedimento di sospensione e mantenga tracciabilità delle comunicazioni e delle richieste di pagamento, in modo che il diritto al recupero delle somme non si prescriva e il pagamento possa essere richiesto in ogni tempo.

Tale concetto emerge dalla lettura dell'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536, ai sensi del quale *“I contributi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. - La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute”*.

Pertanto, il contributo annuale, come stabilito dall'ordinanza 1782/2011 della Corte di cassazione, ha natura di tassa, il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2025

Al momento di promuovere l'azione di recupero delle quote arretrate, sarà necessario documentare il periodo di iscrizione e l'omesso versamento, nonché le comunicazioni inviate a mezzo p.e.c. o per il tramite di similari sistemi di notificazione degli atti all'iscritto moroso per interrompere il decorso dei termini di prescrizione ex art. 2948 c.c.

Per quanto riguarda il quesito n. 2, riguardante la normativa di riferimento e la procedura circa l'esenzione dal pagamento da parte dell'Ordine territoriale per accedere alle banche dati detenute dalla P.A. è utile ricordare quanto segue.

L'esenzione può trovare fondamento nelle seguenti disposizioni.

a) L'art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le istanze volte ad esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici o privati;

b) l'art. 3 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 conferma che le richieste di accesso ai sensi della L. 241/1990 sono esenti da bollo, abrogato e sostituito dall'art. 5 (*Accesso informale*) del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*);

c) la Tabella B allegata al D.P.R. 642/1972, che non è stata modificata *in parte qua* dalla Legge 123/2025, elenca gli atti e documenti esenti da bollo, tra cui quelli richiesti da enti pubblici per finalità istituzionali.

Con risposta n. 495 del 22 ottobre 2020 ad interpello, l'Agenzia delle Entrate, in un *obiter dictum*, esplicitamente rappresentava che:

"L'articolo 16 della tabella allegato B, annessa al succitato d.P.R. n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) esenta in modo assoluto dall'imposta di bollo gli "Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati". Con detta disposizione il legislatore ha quindi previsto un regime di esenzione dall'imposta di bollo relativamente agli atti e documenti scambiati tra i soggetti tassativamente indicati nel citato articolo 16. In altri termini, la citata norma trova applicazione esclusivamente per i soggetti che rivestano la natura di amministrazione dello Stato, oltre che per gli altri soggetti espressamente elencati, e non per tutte le pubbliche amministrazioni, così come individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale disposizione stabilisce "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI" (in termini, parere n. 495/2020 Agenzia delle Entrate).

Gli Ordini e Collegi professionali sono annoverati tra le Amministrazioni dello Stato quali enti pubblici non economici, di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001 e quindi rientranti nell'accezione di enti appartenenti all'Amministrazione Pubblica che beneficiano del *"regime di esenzione dall'imposta di*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2025

bollo relativamente agli atti e documenti scambiati tra i soggetti tassativamente indicati nel citato articolo16”.

In conseguenza di quanto precede, se l’Ordine professionale agisce per finalità istituzionali (es. verifica iscrizioni, accertamenti anagrafici connessi a procedimenti disciplinari o amministrativi), anche tramite un legale incaricato formalmente, può accedere agli atti detenuti dalla P.A. a mezzo di istanza qualificabile come accesso documentale ai sensi della L. 241/1990 e succ. mod. ed integr. In questo caso, l’istanza può rientrare tra quelle esenti da marca da bollo, purché venga esplicitamente indicato il titolo di esenzione nella richiesta.

A tale proposito, corre l’obbligo di evidenziare che l’istanza di accesso ai documenti faccia espresso riferimento all’art. 25 L. 241/1990 e all’art. 5 D.P.R. 184/2006 (ex art. 3 D.P.R. 352/1992), specificando che l’accesso è effettuato per finalità istituzionali dell’Ordine. Se l’istanza è rivolta per le cure di un professionista incaricato, è necessario allegare copia dell’atto di incarico al consulente legale.